



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° **12** 17000253 del 29/12/2017 del Registro di Settore

N° 17002703 del 29/12/2017 del Registro Generale

**Oggetto: Autorizzazione Definitiva allo scarico nel Torrente Rose delle acque reflue trattate mediante impianto depuratore comunale ubicato in località Porcile/Capano nel comune di San Sosti (CS).
D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L. R. n. 10/1997**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

Considerato che:

- questo Settore con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 17000623 del 10/4/2017, ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Torrente Rose delle acque reflue urbane trattate mediante impianto di depurazione comunale ubicato in località Porcile/Capano del Comune di San Sosti (CS), prorogata con atto Reg. Gen. n. 17001420 del 19/7/2017, indicando come titolare il Sindaco pro tempore;
- il Comune di San Sosti (CS), comunicava, tramite pec del 22/5/2017, l'apertura dello scarico avvenuta in data 13/4/2017, e inviava nota Prot.836 del 19/4/2017 inoltrata all' ARPACal di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche con attestazione di avvenuto pagamento a favore della suddetta Agenzia;
- il Comune di San Sosti (CS) trasmetteva via pec, i risultati delle analisi di autocontrollo effettuate in data 26/4/2017, 11/5/2017 e 26/5/2017 allo scarico prodotto dall'impianto di depurazione comunale ubicato in località Porcile/Capano del Comune di San Sosti (CS);

Dato atto che

- al punto 3 delle prescrizioni autorizzatorie si imponeva l'invio dei risultati delle analisi chimico-fisico-batterologiche effettuate dall'ARPACal. - Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e consentire il rilascio dell'Autorizzazione definitiva;
- in data 3/11/2017 l'ARPACal trasmetteva via pec nota Prot. n. 45741 del 3/11/2017 i risultati delle analisi chimico-fisico-batterologiche effettuate su prelievo del 18/10/2017 allo scarico dell'impianto di depurazione in questione, dai quali si evinceva la conformità ai limiti di legge di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;

Pertanto

per tutto quanto sopra, sussistono i presupposti per rilasciare l'Autorizzazione definitiva allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/1997.

Tutto ciò premesso

Vista la documentazione in atti;
Vista la Delibera 4/2/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
Vista la L. R. n. 10 del 3 ottobre 1997;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/5/1998;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità.
Visto, il decreto del Presidente n.17 del 17/7/2017

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito

DETERMINA

di **Autorizzare in via definitiva**, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 10/1997, lo scarico nel Torrente Rose delle acque reflue urbane trattate mediante impianto di depurazione comunale ubicato in località Porcile/Capano del Comune di San Sosti (CS), nel punto di scarico riportato nella planimetria in atti ed avente coordinate geografiche UTM-WGS84 Nord 4389333,39 ed Est 588906,20, indicando come titolare il Sig. Vincenzo De Marco, nato a San Sosti (CS) il 24/10/1958 in qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune di San Sosti (CS).
Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti:

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di 4 (*quattro*) anni ed il titolare ne dovrà chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii.
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare dello scarico, 12 campioni per il primo anno e quattro campioni negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme (se uno dei quattro campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati dodici campioni), di cui n. 1 controllo annuo da parte dell'ArpaCal per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.
3. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere a questo Settore, per tutta la durata dell'autorizzazione, copia delle richieste inoltrate all'ArpaCal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 2.
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è, comunque, consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate.
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.
7. Il titolare è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici.
8. Le interruzioni per manutenzione programmata, anche parziali, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza e all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza.
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate a questo Settore della Provincia ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento.
10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo tale da evitare lo scarico, ovvero consentire il progressivo allineamento ai limiti

previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nelle succitate tabelle.

11. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata a questo ufficio per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
12. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.
13. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui all'Allegato 4 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta della Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi di depurazione e rifiuti liquidi.
14. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, così come definito dall'art. 183 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ed ii., è tenuto al rispetto di quanto riportato nell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto.
15. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dall'ottenimento di altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, visti, provvedimenti ed assensi comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
16. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 523/1904 rilasciato dalla Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità Settore UOT – Funzioni Territoriali Prot. n. 77 del 16/2/2016.
17. La presente autorizzazione dovrà essere conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici ed alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.
18. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
19. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
20. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento.
21. Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, qualora la domanda di rinnovo sia tempestivamente presentata.

SI RISERVA

- di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne gli usi dell'acqua, la miticoltura, la balneazione e la protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

La presente Determina verrà inviata:

SINDACO del COMUNE DI SAN SOSTI

ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;

ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;

REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio;

REGIONE CALABRIA Dipartimento Lavori Pubblici, UOT Funzioni Territoriali - Demanio idrico.

Il Responsabile del Servizio Ing. Lorella Pezzi _____	Il Dirigente Avv. Anna Viteritti _____
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal_____

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile) _____
--	---------------------------------------------------------------------------------------